

REGOLAMENTO (CEE) N. 306/76 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1976

recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6, e l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽⁶⁾, la restituzione e il prelievo all'esportazione dei cereali, nonché delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala possono essere differenziati secondo la destinazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, dell'articolo 5 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁸⁾, e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽¹⁰⁾, la restituzione e il prelievo all'esportazione per il riso possono essere differenziati secondo la destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽¹¹⁾, ha definito zone differenziate avendo riguardo particolarmente alla situazione geografica dei paesi di destinazione e alle caratteristiche dei rispettivi mercati per i diversi prodotti; che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di una nuova revisione della suddivisione geografica che tenga conto di nuovi paesi e delle variazioni di denominazione di altri; che è pertanto opportuno stabilire una delimitazione delle zone di destinazione interamente riveduta e aggiornata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi differenziati all'esportazione sono definite nell'allegato per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1976.

Il regolamento (CEE) n. 941/72 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle esportazioni effettuate in base ad un titolo con fissazione anticipata della restituzione o del prelievo rilasciato in seguito a:

— offerte presentate anteriormente al 20 febbraio 1976 nell'ambito di gare per la determinazione del prelievo e/o della restituzione all'esportazione;

— domande presentate anteriormente al 20 febbraio 1976 negli altri casi.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 82.

⁽⁷⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽¹¹⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

ZONA I

- a) Libia
 - Egitto
 - Israele
 - Libano
 - Siria
 - Cipro
 - Turchia
- b) Marocco
 - Algeria
 - Tunisia
- c) Giordania
- d) Malta
 - Iugoslavia
 - Grecia
 - Albania

ZONA II

- a) Polonia
 - Unione Sovietica (porti del mar Baltico)
- b) Norvegia
 - Svezia
 - Finlandia
 - Isole Færøer
 - Islanda

ZONA III

- a) Cecoslovacchia
 - Ungheria
- b) Romania
 - Bulgaria
 - Unione Sovietica (porti del mar Nero)

ZONA IV

- a) Messico, paesi e territori dell'America centrale
- b) Grandi e Piccole Antille — Bahamas e Bermude
- c) Paesi e territori dell'America del sud (costa atlantica)
- d) Paesi e territori dell'America del sud (costa pacifica)

ZONA V

- a) Mauritania
 - Senegal
 - Guinea
 - Costa d'Avorio
 - Benin
 - Togo
 - Mali
 - Alto Volta
 - Niger
 - Repubblica Centrafricana
 - Congo
 - Ciad
 - Gabon
 - Camerun
 - Zaire
 - Gambia
 - Sierra Leone

- Gana
- Nigeria
- Namibia (Africa del sud-ovest)
- Azzorre
- Madera
- Isole Canarie
- Sahara spagnolo
- Isole del Capo Verde
- Guinea Bissau
- Isole del golfo di Guinea
- Angola
- Sant'Elena e dipendenze
- Liberia
- Guinea equatoriale

- b) Repubblica del Sudafrica
 - Botswana
 - Lesotho
 - Swaziland
 - Zambia
 - Rodesia
 - Malawi
 - Mozambico
 - Tanzania
 - Kenia
 - Ruanda
 - Burundi
 - Uganda
 - Somalia
 - Madagascar
 - Comore
 - Maurizio

ZONA VI

- Sudan
- Etiopia
- Territorio francese degli Afars e degli Issas
- Paesi e territori della penisola arabica
- Irak
- Iran

ZONA VII

- a) Afganistan
 - Pakistan
 - India (compreso il Sikkim)
 - Nepal
 - Sri Lanka
 - Bangladesh
 - Birmania
 - Isole dell'Oceano Indiano (diverse da Madagascar, Comore e Maurizio)
 - Butan
- b) Thailandia
 - Cambogia
 - Laos
 - Giappone
 - Indonesia
 - Malaisia
 - Filippine
- c) Altri paesi e territori d'Asia e di Oceania
 - Australia
 - Nuova Zelanda